

TERMINI E CONDIZIONI PER SERVIZI PROFESSIONALI INFORMATICA

I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI SI APPLICANO AI SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI DA INFORMATICA ("SERVIZI") RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE INFORMATICA DA PARTE DEL CLIENTE ("CLIENTE"). IL CLIENTE DICHIARA DI ACCETTARE I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI SOTTOSCRIVENDO UNA DICHIARAZIONE DI DESCRIZIONE DEL LAVORO ("SOW") O UN DOCUMENTO SIMILARE RICHIAMANTE I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI ED IL SOW COSTITUISCONO L'ACCORDO TRA LE PARTI ("ACCORDO"). IL PRESENTE ACCORDO E' STIPULATO TRA IL CLIENTE E LA SOCIETA' INFORMATICA DALLA QUALE (O DA SOCIETA' CONTROLLATE) IL CLIENTE ACQUISTA I SERVIZI.

1. Servizi. Informatica dovrà fornire servizi di consulenza in relazione all'uso del software di Informatica effettuato dal Cliente, così come disciplinato nella "Specifica di Lavoro" ("SDL") sottoscritta tra le parti di volta in volta, un modello della quale è allegata al presente Accordo. Ogni SDL rappresenta un impegno contrattuale distinto e separato, e va sottoscritto sia dal Cliente che da Informatica. Se le previsioni della SDL confliggono in qualunque modo con le previsioni del presente Accordo, queste ultime prevarranno sulla SDL. I servizi previsti dal presente Accordo sono limitati alla configurazione tecnica del Software di Informatica e/o dei Servizi Cloud e specificatamente non includono la consulenza in relazione alla quantità o al tipo di licenze che il Cliente è o potrebbe essere autorizzato ad impiegare. Il Cliente è e sarà sempre responsabile della conformità alle metriche e ai termini di licenza in vigore.

2. Qualità nelle prestazioni. Informatica garantisce che i suoi servizi saranno forniti con professionalità e che i risultati ottenuti, se esistenti, saranno sostanzialmente in linea con le richieste determinate nella corrispondente SDL. Nel caso in cui, in qualsiasi momento, il Cliente non fosse soddisfatto dell'operato di un singolo relativamente ad un progetto Cliente, il Cliente stesso potrà riportare la propria insoddisfazione ad Informatica per iscritto, chiedendo ad Informatica di sostituire l'individuo addetto al progetto. In caso di violazione della presente garanzia, considerato che Informatica dovrà essere informata di qualunque violazione entro 30 (trenta) giorni dalla fornitura del servizio in questione, Informatica può, a sua completa discrezione e spesa, valutare se eseguire nuovamente i servizi oggetto di contestazione o rimborsare gli importi già corrisposti. Le soluzioni che precedono sono gli unici rimedi a disposizione del Cliente in caso di qualsiasi violazione della garanzia. Le garanzie qui di seguito riportate possono trovare applicazione unicamente nell'ipotesi in cui il Cliente fornisca a Informatica informazioni accurate e complete così come richiesto, assuma decisioni tempestive, metta a disposizione personale qualificato e rispetti tutte le leggi applicabili e le disposizioni del presente Accordo. SONO SIN DA ORA ESPRESSAMENTE NEGATE TUTTE LE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESSE LE GARANZIE IMPLICITE PER SCOPI PARTICOLARI O GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ.

3. Corrispettivo per Informatica. La Specifica di Lavoro dovrà indicare il corrispettivo dovuto in relazione ai servizi di Informatica. Nel caso in cui il corrispettivo non fosse indicato, i servizi dovranno essere forniti da Informatica, in base alla disponibilità di tempo e materiali, ai prezzi indicati nel listino prezzi Informatica in vigore alla sottoscrizione della SDL. Il Cliente dovrà rimborsare a Informatica le spese di viaggio e di vitto e alloggio sostenute da Informatica durante la fornitura dei servizi. Il Cliente dovrà inoltre provvedere ai pagamenti di qualsiasi imposta o tributo (escluse le imposte sul reddito netto di Informatica) in relazione ai termini o ai servizi erogati ai sensi del presente Accordo, ivi incluse, senza limitazione alcuna, le tasse relative all'IVA, alle accise e ai dazi. I pagamenti relativi ai servizi resi e le spese incorse ai sensi della SDL dovranno essere corrisposti entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura da parte di Informatica. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un interesse pari all'importo minore tra un per cento al mese o il massimo ammontare previsto dalla legge, per tutte le fatture scadute da più di trenta (30) giorni. Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel presente documento tutte le tariffe applicate per i servizi resi e i rimborsi spese per i costi sostenuti sono non annullabili, non rimborsabili e non sottoponibili a condizioni.

La cancellazione o la rinegoziazione dei servizi dovrà avvenire per iscritto. Nel caso in cui i servizi siano cancellati o rinegoziati meno di tre (3) giorni lavorativi prima della visita programmata, Informatica potrà addebitare al Cliente la cancellazione/rinegoziazione il cui ammontare sarà pari ad Euro 1.500,00. Per la cancellazione di un lavoro in corso, il Cliente dovrà darne comunicazione scritta ad Informatica con preavviso di almeno due (2) settimane. A sua volta Informatica avrà il diritto di riscuotere il corrispettivo per i servizi forniti nel corso delle suddette due (2) settimane sino alla data di cancellazione.

4. Termine. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla richiesta di recesso che dovesse pervenire per iscritto, con congruo preavviso, da ambo le parti, con o senza giusta causa. Anche in caso di recesso o cessazione di efficacia del presente Accordo, gli articoli 5, 10 e 11 rimarranno validi ed efficaci.

5. Informazioni confidenziali. Ai fini del presente Accordo, con il termine "Parte Ricevente" si intende il Cliente con riferimento alle Informazioni Confidenziali (così come definite di seguito) fornite da Informatica, e Informatica con riferimento alle Informazioni Confidenziali fornite dal Cliente. Con il termine "Informazioni Confidenziali" si intende qualsiasi informazione, dati tecnici o know-how, ivi incluse, senza limitazione alcuna, le informazioni riguardanti programmi software e documentazione, specifiche, codici sorgente, codici oggetto, ricerche, invenzioni, processi, design, disegni, opere di ingegneria, prodotti, servizi, clienti, indicazioni di mercato o situazioni finanziarie della parte divulgante, identificate come confidenziali al momento della divulgazione. Le Informazioni Confidenziali, nella pratica, saranno divulgate con l'indicazione "Confidenziale". La Parte Ricevente dovrà: (i) istruire e richiedere ai propri dipendenti, agenti ed appaltatori che hanno accesso alle Informazioni

Confidenziali della parte divulgante di mantenere riservate le Informazioni Confidenziali; (ii) avere almeno lo stesso livello di cura che manterrebbe per la protezione delle proprie informazioni confidenziali, e non un livello inferiore; e (iii) non potrà divulgare le Informazioni Confidenziali, o alcuna parte delle stesse, ad eccezione, quando possibile, dei casi di necessità, ai propri dipendenti, agenti e appaltatori. La Parte Ricevente acconsente ad intraprendere qualsiasi azione si dovesse ritenere ragionevolmente necessaria al fine di rimediare all'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo o di qualsiasi diversa divulgazione non autorizzata o utilizzo delle Informazioni Confidenziali della Parte Ricevente, dei propri dipendenti, agenti o appaltatori. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicheranno alle informazioni che (a) erano già a conoscenza della Parte Ricevente, e quest'ultima ne possa fornire prova, (b) siano o diventino successivamente di pubblico dominio senza che la Parte Ricevente risulti inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti della Parte Divulgante, (c) siano divulgate alla Parte Ricevente, senza alcun vincolo confidenziale, da terze parti che hanno il diritto di divulgare tali informazioni, o (d) la Parte Ricevente possa dimostrare di aver autonomamente sviluppato tali informazioni senza alcun affidamento alle Informazioni Confidenziali.

Laddove i Servizi includano il trattamento di dati personali da parte di Informatica, a tale trattamento si applicano le condizioni del contratto di trattamento dei dati disponibile all'indirizzo

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/global/_amer/us/docs/legal/online-data-processing-agreement.pdf che sono qui incorporate per riferimento.

6. Proprietà. Le parti riconoscono che il materiale consegnato da Informatica può contenere materiale sviluppato dalla stessa Informatica (ai sensi di termini e condizioni simili ai presenti) per altri clienti, e che Informatica avrà diritto e titolo su tale materiale. Nessun diritto di proprietà relativo alla proprietà intellettuale di Informatica, o alcun diritto da questi derivante, è ceduto alla luce del presente Accordo o di qualunque SDL.

Fermo quanto sopra, Informatica riconosce al Cliente una licenza non esclusiva, non-trasferibile, mondiale e gratuita per l'utilizzo, la copia e per concedere a terzi l'utilizzo di tale materiale (diverso dai prodotti di Informatica disponibili in commercio e dai materiali di formazione della stessa Informatica) e/o dei prodotti forniti nell'ambito di un SDL per le necessità di trattamento dei dati interni del Cliente, unicamente e in modo conforme con l'applicabile concessione di diritti di licenza di Informatica come previsto nell'accordo standard di licenza del software commerciale di Informatica.

Niente di quanto contenuto nel presente Accordo impedirà ad Informatica o al proprio personale di utilizzare le tecniche o le abilità informatiche, i design di sistema e i programmi acquisiti durante la fornitura dei servizi e Informatica avrà il diritto, senza limitazione alcuna, di utilizzare qualsiasi materiale sviluppato da Informatica, sia esso generico in natura e non specificamente correlato al ACCORDO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI INFORMATICA 04.18

progetto del Cliente o che incorpori le Informazioni Confidenziali del Cliente.

7. Indennizzo.

a) Informatica si impegna a tenere il Cliente manlevato indenne da qualsiasi azione di terze parti per qualsiasi effettiva perdita, costi, danni, spese o responsabilità per lesioni fisiche (ivi inclusa la morte) o danni alla proprietà derivanti da una prestazione negligente di Informatica ai sensi del presente Accordo, o da dolo eventuale di Informatica, a condizione che il Cliente dia tempestiva comunicazione scritta ad Informatica di tali azioni nonché informazioni, assistenza ed il potere di risolvere la controversia, a condizione che tale transazione non richieda il pagamento di un corrispettivo a titolo transattivo a carico del Cliente.

b) Informatica si impegna a tenere il Cliente manlevato e indenne da qualsiasi danno o costo effettivamente sostenuto in relazione ad azioni di terzi volte ad affermare che i servizi resi o il materiale, o ciascuna parte di esso, fornito ai sensi del presente Accordo, abbia violato i diritti di tali terzi in materia di diritto d'autore, diritto brevettuale, informazioni riservate o altro diritto di proprietà intellettuale in Italia, a condizione che: (i) Informatica sia tempestivamente informata di tali azioni; (ii) Informatica abbia il diritto di controllare e assumere la difesa e la transazione relativa a tali azioni, a condizione che tale transazione non richieda il pagamento di un corrispettivo a titolo transattivo a carico del Cliente, e (iii) il Cliente cooperi con Informatica in tale difesa. Informatica non sarà responsabile e non sarà tenuta a tenere indenne il Cliente per il lavoro svolto secondo le specifiche istruzioni fornite dal Cliente, così come definite nella SDL, o da una richiesta di risarcimento derivante dall'uso di un prodotto di terze parti o di un prodotto del Cliente.

In caso di qualsiasi pretesa di terzi relativa a tale infrazione, unico obbligo in capo ad Informatica e unico rimedio in capo al Cliente devono essere, a mera discrezione di Informatica, che Informatica può modificare il prodotto finale in modo che non sia più in violazione, può procurare al Cliente i diritti necessari in modo che il Cliente possa continuare ad utilizzare il prodotto in presunta violazione o Informatica può risolvere la suddetta licenza per i prodotti in presunta violazione e restituire gli importi pagati per i servizi in questione. Questi rimedi sono gli unici rimedi forniti al Cliente in caso di eventuali richieste fatte ai sensi della presente disposizione.

8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 7, LA RESPONSABILITÀ DI INFORMATICA DERIVANTE DALLA FORNITURA DEI SERVIZI, AI SENSI DI QUALSIASI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA RESPONSABILITÀ, IVI INCLUSA LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, IN SENSO STRETTO, DERIVANTE DA NEGLIGENZA O DA DIVERSO ILLECITO CIVILE, DOVRA' INTENDERSI LIMITATA AI DANNI DIRETTI NON ECCEDENTI L'AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI PAGATO AD INFORMATICA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI MEDESIMI. IN NESSUN CASO INFORMATICA SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI, IVI INCLUSI I DANNI PER PERDITA DI

PROFITTO, DI RICAVO, DI DATI O DI UTILIZZO DI DATI, ANCHE NEL CASO IN CUI INFORMATICA SIA STATA PREVIAMENTE AVVISATA CIRCA TALI DANNI.

9. Rapporto tra le parti. Informatica si impegna nei confronti del Cliente unicamente per lo scopo e le attività di cui al presente Accordo e nella SDL, assumendo il ruolo di appaltatore. In nessun caso il personale di Informatica sarà, o dovrà essere considerato, quale dipendente o agente del Cliente. Informatica sarà responsabile del pagamento delle imposte relative ai rapporti di lavoro dipendente, nonché di altre imposte e obbligazioni relative al rapporto di lavoro, ivi inclusi i compensi dei lavoratori e qualsiasi altro debito relativo alle operazioni di business di Informatica.

10. Corrispettivo per l'assunzione di un dipendente di Informatica. Se si dovesse creare l'occasione in cui il Cliente vuole assumere un dipendente di Informatica, il Cliente sarà tenuto a rimborsare ad Informatica il trenta per cento (30%) del salario base del lavoratore assunto.

11. Varie. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato per ciascuna parte. Il presente Accordo non può essere trasferito dal Cliente senza il preventivo consenso espresso di Informatica. Il presente Accordo è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana, senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di legge. Eventuali cause, azioni, o procedimenti relativi al presente Accordo, dovranno essere promossi dinanzi al Tribunale di Milano e ciascuna delle parti concorda nel riconoscere irrevocabilmente competenza esclusiva a tale Tribunale (e alla relativa Corte d'Appello). Il presente Accordo riflette la completa volontà delle parti con riferimento all'oggetto dello stesso e supera e sostituisce ogni altro accordo, precedente o contemporaneo, tra le parti. Il presente Accordo potrà essere sottoscritto in una o più copie, ciascuna delle quali dovrà essere ritenuta equiparabile all'originale, tutte le copie costituendo unitamente lo stesso ed unico documento.